

Credito d'imposta per acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive.

Legge Bilancio 2021

(art. 1, commi 1051-1063, L. 30/12/2020, n. 178)

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto una **proroga fino al 31 dicembre 2022** (caso particolare fino al 30/6/2023) del **Credito d'imposta** per investimenti di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

La nuova agevolazione del credito d'imposta, prendendo lo spunto dalla precedente Legge 160/2019, ha introdotto alcune novità che riportiamo di seguito.

Possono **beneficiare del credito d'imposta tutte le imprese** di qualsiasi forma, natura giuridica, dimensione e regime di determinazione del reddito d'impresa, riconoscendo anche agli esercenti arti e professioni, ma soltanto del credito d'imposta sui beni strumentali "ordinari".

Sono escluse dall'agevolazione le imprese in stato di crisi, di procedure concorsuali e destinatarie di sanzioni interdittive.

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la **fruizione del beneficio** spettante è comunque **subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza** nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono **agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi**, strumentali all'esercizio d'impresa situate nel territorio dello Stato.

Diversamente dalla precedente agevolazione (ai sensi Legge 160/2019) con il nuovo credito d'imposta sono stati inclusi anche gli investimenti in nuovi beni immateriali diversi da quelli dell'Allegato "B" della Legge 232/2016 con il fine di promuovere un accrescimento digitale presso le imprese italiane che ricorrono a software, sistemi, piattaforme ed applicazioni non riconducibili al processo di "Trasformazione 4.0".

Sono esclusi dall'agevolazione (i) i veicoli e gli altri mezzi di trasporto (ai sensi art. 164, comma 1, TUIR), (ii) i beni con coefficiente di ammortamento fiscale inferiori al 6.5% e (iii) fabbricati e costruzioni.

La **nuova disciplina del credito**, da un punto di vista temporale, **opera a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022** ovvero **entro il 30 giugno 2023** (termine lungo), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il **pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento** del costo di acquisizione.

Il **credito d'imposta** è **utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali** di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti indicati negli allegati "A" e "B" (annessi alla Legge 232/2016) ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni.

Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'**unica quota annuale**.

Il **credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito** nonché della base imponibile dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi (ai sensi artt. 61 e 109, co 5, del TUIR).

Il **credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni** che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Se entro il 31 dicembre del **secondo anno successivo** a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i **beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono**

destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. In tal caso, il **maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato** in compensazione **deve essere direttamente riversato** dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino tali ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Ai fini di successivi **controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria**, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alla disposizione normativa (commi da 1054 a 1058). In relazione agli investimenti (previsti nei commi 1056, 1057 e 1058), le imprese sono inoltre tenute a produrre **una perizia asseverata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un **attestato di conformità** rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati "A" e "B2" annessi alla Legge n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i **beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro**, l'onere documentale può essere adempiuto attraverso una **dichiarazione resa dal legale rappresentante** (autocertificazione ai sensi DPR n. 445 del 28 dicembre 2000).

Qualora nell'ambito delle verifiche e dei controlli riguardanti gli investimenti (previsti dai commi 1056-1058) si rendano **necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione dei beni**, l'Agenzia delle Entrate può richiedere al MISE di esprimere il proprio parere.

Infine, giova evidenziare che la nuova norma agevolativa, prevista dalla Legge di bilancio 2021 non reca alcuna disposizione di coordinamento con il precedente credito d'imposta (Legge 160/2019), diversamente da quanto era stato previsto, in relazione a tale credito d'imposta, per il coordinamento con i precedenti super e iper- ammortamenti.